

APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AI SENSI DELLA L.R. 10/2023

Frequently Asked Questions

1) Chi paga l'imposta, chi la riscuote e chi la incassa?

L'imposta di soggiorno, così come previsto dall'art. 2 della l.r. 10/2023, è a carico di coloro che alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio regionale e negli alloggi a uso turistico come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di locazione per finalità turistiche: si tratta dei cosiddetti soggetti passivi dell'imposta, ovvero di coloro che pagano l'imposta.

L'imposta di soggiorno, così come previsto dalla DGR 1146/2023 – deliberazione della Giunta regionale attuativa della l.r. 10/2023, è riscossa dai gestori delle strutture ricettive e dai locatori degli alloggi ad uso turistico: si tratta dei cosiddetti sostituti d'imposta, che sostituiscono il contribuente nei rapporti con gli Enti impositori, cui poi versano l'imposta; essi sono tenuti a presentare le dichiarazioni e ad effettuare i versamenti ai Comuni.

L'imposta di soggiorno, così come previsto dall'art. 2 della l.r. 10/2023, è applicata da tutti i Comuni della regione; per alcuni di essi l'imposta è gestita in forma associata tramite le Unités des Communes, secondo quanto previsto dall'art. 16 della l. r. 6/2014. I Comuni rappresentano gli Enti impositori, ovvero coloro che incassano in via definitiva l'imposta.

2) Quali sono in sintesi gli adempimenti per un gestore di una struttura ricettiva o per un locatori di alloggio ad uso turistico?

Ci sono sostanzialmente 3 adempimenti:

- a) Riscuotere dai loro clienti / locatari l'imposta, ovvero, detto in parole più semplici farla pagare al cliente;
- b) compilare e presentare 2 volte all'anno (entro il 31 gennaio, per i soggiorni dal 1 luglio al 31 dicembre; entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1 gennaio al 30 giugno) al Comune o all'Unité des Communes competente la dichiarazione contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni e alle riduzioni, e l'ammontare dell'imposta totale riscossa;
- c) versare 2 volte all'anno (secondo le stesse scadenze indicate alla precedente lettera b) al Comune o all'Unité competente per territorio le somme riscosse dai propri clienti o locatari a titolo d'imposta di soggiorno.

Inoltre i gestori di una struttura ricettiva e i locatori di alloggio ad uso turistico sono tenuti a fornire al cliente eventuali informazioni e dettagli sull'importo dell'imposta applicata.

3) Quali sono gli importi da applicare per ciascuna attività?

Per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici gli importi sono definiti per persona e per notte di soggiorno in base alla classificazione (numero di stelle).

Per le attività extralberghiere come ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti tappa escursionistici (dortoirs), esercizi di affittacamere, bed & breakfast -chambre et petit déjeuner, case e appartamenti per vacanze e strutture agrituristiche, gli importi sono definiti per persona e per notte di soggiorno sulla base del prezzo medio ricavato come previsto dalla DGR 1146/2023.

Per le case per ferie autogestite, come quelle utilizzate per le colonie, l'importo è definito per persona e per notte di soggiorno.

Per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan l'importo è definito per autocaravan e per ogni notte di sosta.

Per le locazioni di alloggi ad uso turistico gli importi sono definiti per persona per notte di soggiorno in base al Comune in cui è situato l'alloggio; nel caso del Comune di Gressan c'è anche un importo diverso (più alto) per la frazione Pila, mentre per quello di Nus c'è importo diverso (più alto) per la frazione Lignan (Saint-Barthélemy).

La Regione ha inviato via mail a tutte le strutture ricettive ed a tutti i titolari di alloggi dotati di CIR una tabella con gli importi di riferimento.

4) Quali sono i casi di esenzione dall'imposta di soggiorno?

I casi di esenzione sono stabiliti dalla legge regionale 10/2023. Sono esenti:

- a) coloro che alloggiano per più di sette giorni consecutivi, dall'ottavo giorno in poi;
- b) autisti di pullman e accompagnatori turistici che appartengono a gruppi di almeno 25 partecipanti organizzati da agenzie di viaggi e turismo/tour operator, se beneficiano di soggiorni gratuiti;
- c) i minori di anni quindici;
- d) i residenti nei Comuni della Valle d'Aosta;
- e) coloro che intervengono come volontari della protezione civile e della Croce Rossa Italiana oppure che trovano ospitalità in occasione di eventi calamitosi o emergenziali;
- f) il personale delle forze di polizia e delle forze armate impiegato in servizi di ordine pubblico o in attività di protezione civile nella Regione;
- g) le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente;
- h) i richiedenti protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati e le vittime di tratta di persone, temporaneamente accolti in strutture ricettive;
- i) i soggetti che alloggiano temporaneamente in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
- j) le scolaresche di ogni ordine e grado.

5) Come si gestiscono le esenzioni per le persone con disabilità?

È opportuno chiedere un certificato che attesti la condizione di disabilità o la European Disability Card.

6) Le esenzioni per le scolaresche si applicano anche ai gruppi in settimana bianca? Sono esenti anche professori, accompagnatori ed autisti?

Gli alunni sono esentati dal pagamento dell'imposta, a prescindere dalla loro età e nazionalità, anche per le settimane bianche, purché si tratti di scolaresche.

Per professori, accompagnatori ed autisti valgono le riduzioni per i gruppi e, se ci sono i presupposti, quelle per gli autisti.

7) Quali sono i casi di riduzione dell'imposta di soggiorno?

I casi di riduzione sono stabiliti dalla l.r. 10/2023. L'imposta è ridotta del 50 per cento:

- a) dal 1 maggio al 15 giugno e dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno;
- b) nel caso di gruppi organizzati formati da almeno 25 partecipanti;

Nel caso di cui alla lettera a), la riduzione si applica all'importo già ridotto.

8) Nel caso di soggiorno a cavallo tra periodo ridotto e periodo pieno?

Per le notti appartenenti al periodo ridotto (dal 1 maggio al 15 giugno e dal 1 ottobre al 30 novembre) si applica la riduzione del 50%; per le altri notti si applica l'importo intero.

9) È possibile delegare a Airbnb la riscossione?

Al momento in Valle d'Aosta, così come avviene in numerose località italiane, non è possibile delegare la riscossione alle piattaforme. Eventuali diverse comunicazioni da parte delle piattaforme riguardano, per la Valle d'Aosta, ipotesi o progetti in prospettiva e non sono quindi direttamente applicabili.

10) A chi ci si può appoggiare per gestire gli adempimenti?

I soggetti tenuti alla riscossione dell'imposta sono i gestori delle strutture ricettive e i locatori degli alloggi ad uso turistico; per gli adempimenti inerenti la compilazione delle dichiarazioni e il versamento ai Comuni, il titolare si può eventualmente appoggiare a soggetti qualificati nella gestione degli adempimenti tributari, quali ad esempio i dottori commercialisti, ed in parte ai soggetti qualificati nella gestione dell'amministrazione di immobili.

11) Ci sono dei modelli di dichiarazione?

La DGR 1146/2023 prevede l'utilizzo di un modello tipo FINES predisposto dal CELVA e messo a disposizione dal Comune competente per territorio nell'ambito del progetto "Fines modulistica per gli uffici".

Allo stato attuale alcuni Comuni hanno delegato le Unités des Communes ed altri no; inoltre alcuni Comuni utilizzano uno specifico applicativo e richiedono ai titolari di interloquire direttamente con l'applicativo, mentre altri hanno una gestione solo parzialmente digitalizzata.

12) Che tipo di documentazione va tenuta?

La legge regionale non prescrive specifici modelli né documenti, e ciò dovrebbe evitare contestazioni di tipo formale. Trattandosi di un'imposta, che potrebbe essere oggetto di accertamento, si suggerisce di tenere una contabilità / tracciabilità, anche in modalità semplificata (ad esempio tramite un blocco di ricevute oppure un quaderno od un foglio di calcolo), in modo da potere, in caso di controlli, fornire dettagli sull'avvenuta riscossione, il calcolo ed il pagamento.

13) Con quali modalità il cliente può pagare l'imposta?

Non sono previste specifiche modalità. La scelta è quindi delegata ai soggetti che riscuotono l'imposta, che, a titolo di esempio, potrebbero prevedere carta di credito, bancomat, contanti, assegni, app di pagamento.

14) Con quali modalità si paga l'imposta al Comune o all'Unité des Communes?

Mediante pagamento elettronico pagoPA oppure, in alternativa, mediante delega unica F24 o versamento diretto presso la tesoreria comunale; si consiglia di consultare i Comuni al riguardo.

15) È obbligatorio dare al cliente una ricevuta?

Non è obbligatorio, ma è un diritto del cliente richiederla, così come per ogni voce di pagamento.

16) E' possibile inserire l'imposta di soggiorno nel conto che si prepara al cliente?

L'imposta di soggiorno può essere inserita ed evidenziata nel conto del cliente. Ciò non è obbligatorio ma, laddove sia compresa nello stesso, si suggerisce di evidenziarla.

17) Dove è possibile chiedere informazioni?

Le principali informazioni sono pubblicate sul sito della Regione, al link:

https://www.regione.vda.it/asstur/Imposta_soggiorno/default_i.aspx

Si possono contattare inoltre i Comuni e gli uffici dell'Assessorato al Turismo.

